

Sentenza n. 2 del 2006 -addizionale regionale all'IRPEF

La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale relativamente al combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (*Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive*) e dell'annessa tabella A.

Per quanto riguarda la prima questione, viene evidenziato dal giudice *a quo* che la legge prevede anche per l'anno 2003 e per quelli successivi (non solo quindi per il 2002, come eccezionalmente consentito dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito dall'art. 1 della legge 16 novembre 2001 n. 405) la stessa addizionale regionale all'IRPEF determinata per il 2002 in un importo superiore all'1,4% del reddito imponibile, ossia in un importo superiore alla maggiorazione massima consentita dall'art. 50 del d.lgs. 446/1997, come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 56/2000.

Tale illegittimità non sarebbe peraltro stata sanata dal sopravvenuto art. 3, comma 1, lettera a) delle legge 289/2002 (finanziaria 2003), che sospende temporaneamente gli aumenti dell'addizionale regionale all'IRPEF non confermativi delle aliquote in vigore nel 2002 e deliberati dopo il 29 settembre dello stesso anno; la Regione Marche infatti non avrebbe assunto nel 2002 alcuna determinazione in materia di addizionale all'IRPEF.

Da questo punto di vista la legge regionale contrasterebbe con l'art. 117 comma 2, lettera e), Cost., che attribuisce una competenza legislativa esclusiva allo Stato in tema di sistema tributario e contabile dello Stato, posto che la disciplina dell'IRPEF attiene ad un tributo statale proprio e che la normativa regionale non si conforma ai principi fondamentali recati da quella statale. La stessa legge regionale contrasterebbe con l'art. 119, comma 2, Cost., per il mancato coordinamento coi principi della finanza pubblica e del sistema tributario.

La seconda questione attiene al fatto che la legge regionale determina la misura dell'addizionale IRPEF in ragione di quattro aliquote progressive differenziate per reddito, mentre la normativa statale fa riferimento ad un'unica aliquota. Sotto questo profilo, la legge regionale contrasterebbe, oltre che con gli articoli della Costituzione citati innanzi, anche con l'art. 3 Cost., perché aggiungerebbe ulteriori elementi di progressività ad un tributo di per sé già a struttura fortemente progressiva, creando una disparità di trattamento a danno dei cittadini residenti nella Regione ed ostacolando in tal modo la libertà di ogni cittadino di fissare la residenza, il domicilio (art.16 Cost.) o l'impresa (art. 41 Cost.) in qualsiasi parte del territorio nazionale, nonché la libertà di circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (art. 120 Cost.).

Nel merito la Corte ha ritenuto non fondate, rispetto ai parametri invocati, entrambe le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice *a quo*.

L'aumento dell'addizionale IRPEF per l'anno 2003 e successivi, disposto dalla Regione Marche nel 2001 per un importo identico a quello vigente nel 2002, non rientra nella sfera di applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 289/2002, che fino al raggiungimento di un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali, stabilisce la sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF per i comuni e le Regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote 2002.

La legge regionale si configura infatti come un provvedimento "deliberativo" in senso proprio, che è stato assunto ben prima del termine ultimo prima menzionato e con cui di fatto si prevede per l'anno 2003 e successivi la conferma delle aliquote valesvoli per l'anno 2002.

Quanto alla seconda questione, la Corte osserva che non esiste una riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato in tema di progressività dei tributi e che la parola aliquota, quale impiegata al singolare dalla legislazione statale di specie, può essere correttamente interpretata in modo tale da consentire al legislatore regionale di realizzare la maggiorazione IRPEF sia attraverso un'aliquota unica proporzionale quanto attraverso una aliquota progressiva articolata in più aliquote crescenti in funzione del reddito. In definitiva, l'eventuale disparità di trattamento tra contribuenti residenti in

Regioni diverse e aventi lo stesso reddito imponibile costituirebbe una lecita conseguenza “dell’esercizio dell’autonomo potere degli enti territoriali di liberamente prevedere, entro i limiti stabiliti dalla legge statale, aliquote anche non progressive della stessa addizionale che possono risultare tra loro diverse”.